



COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO
PROVINCIA DI MILANO

COPIA

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COM.LE
N. 9 DEL 30/01/2018**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO DI IMPOSTA 2018. CONFERMA ALIQUOTE.

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica

L'anno 2018 addì 30 del mese di Gennaio alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono stati convocati alla seduta il Sindaco e i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Villa Alberto	Sindaco	SI
Maida Simone	Consigliere	NO
Radaelli Carla	Consigliere	SI
Lobosco Antonio Rocco	Consigliere	SI
Di Rito Giuliana	Vice Sindaco	SI
Giardina Salvatore	Consigliere	SI
Marchesi Angelo Enrico	Presidente del Consiglio Comunale	SI
Ambrosoni Marco	Consigliere	SI
Paolino Silvana	Consigliere	SI
Fiocchi Chiara	Consigliere	SI
Fondrini Filippo	Vice Presidente Consiglio Comunale	SI
Maggioni Daniela	Consigliere	SI
Monti Manola Ottavia	Consigliere	SI

Consiglieri Presenti n. 12 - Consiglieri Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale - *Dott. Macrì Mariagrazia*

Essendo legale il numero degli intervenuti,

il Sig. Marchesi Angelo Enrico

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO DI IMPOSTA 2018. CONFERMA ALIQUOTE.

Il Presidente del Consiglio legge il punto n. 9) iscritto all'o.d.g. e passa la parola all'Assessore alla partita – Berneri Appio per l'illustrazione dell'argomento.

Presenti 11 – assenti 2 (Maida S., Lo Bosco A.R.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 683, è competenza del Consiglio Comunale l'approvazione, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, delle aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682;

CONSIDERATO CHE l'approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per la formazione del bilancio, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATO il vigente regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 29/04/2014, successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 24 del 30/09/2014, n. 3 del 12/04/2016 e n. 3 del 18.01.2017, che con riferimento alla TASI prevede quanto segue:

- TASI art.3: annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- TASI art.8: le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi indivisibili e i costi individuati ai sensi del precedente articolo TASI 3 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili [...] il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui all'articolo TASI 9, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 29.11.2017 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2018 e, contestualmente, è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio sino a detta data;

ATTESO che, come previsto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, a partire dall’anno di imposta 2016 l’abitazione principale, purché non accatastata in A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze sono escluse dall’imponibilità TASI;

PRECISATO inoltre che non si intende prevedere alcuna detrazione da applicare alle abitazioni principali non classificate in A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che l’elenco dei servizi indivisibili individuati dal Comune alla cui copertura la TASI è diretta e dei relativi costi previsti nel bilancio 2018/2020 è riportato nella Tabella allegata al presente atto per farne parte sostanziale e integrante, All. A;

VISTE le aliquote e le detrazioni TASI relative all’anno d’imposta 2017;

RITENUTO necessario per l’anno 2018, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, confermare le seguenti aliquote e detrazioni TASI:

Abitazione principale e pertinenze ammesse per come definite dall’art.5 TASI del vigente Regolamento IUC, assimilazioni all’abitazione principale per come previste dall’articolo 10 del vigente Regolamento IMU, unità immobiliare di cui all’art.9-bis della Legge 23 maggio 2014, n.80, di conversione del D.L. 28 marzo 2014 n.47, non classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9:

Esenti ope legis

Abitazione principale e pertinenze ammesse per come definite dall’art. 5 TASI del vigente Regolamento IUC, assimilazioni all’abitazione principale per come previste dall’articolo 10 del vigente Regolamento IMU, unità immobiliare di cui all’art.9-bis della Legge 23 maggio 2014, n.80, di conversione del D.L. 28 marzo 2014 n.47, e classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9:

Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica:

Esenti ope legis

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non classificate in categoria catastale A/1-A/8-A/9:

Esenti ope legis

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, classificate in categoria catastale A/1-A/8-A/9:

Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non classificati in categoria catastale A/1-A/8-A/9 (art.11, c.1, lett.I regolamento IMU):

Esenti ope legis

Immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, classificati in categoria catastale A/1-A/8-A/9 (art.11, c.1, lett.I regolamento IMU):

Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al Decreto Ministero Infrastrutture 22 aprile 2008, alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n.616/1977:

Esenti ope legis

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214/2011:

Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Aree edificabili per come definite dall'art. 5 TASI del vigente Regolamento IUC:

Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:

Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Immobili di proprietà comunale ubicati all'interno del proprio territorio:

Aliquota: 0 x mille (zeropermille)

Altri fabbricati per come definiti dall'art. 5 TASI del vigente Regolamento

IUC:

Aliquota: 1 x mille (unopermille)

RICHIAMATO l'art. TASI 6, comma 6 del vigente regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 29/04/2014, successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 24 del 30/09/2014, n. 3 del 12/04/2016 e n. 3 del 18.01.2017, relativo ai soggetti passivi dell'imposta;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.10 in data odierna avente ad oggetto "Imposta unica municipale (IUC) – imposta municipale propria (IMU) anno di imposta 2018. Conferma aliquote e detrazioni.";

DATO ATTO che:

- il tributo in argomento deve essere versato alle seguenti scadenze:
 - 16.06.2018 acconto;
 - 16.12.2018 saldo;
- l'applicazione dell'aliquota TASI, in aggiunta alle aliquote IMU non supera i limiti previsti dal comma 677, art. 1, L. 147/2013;
- il gettito previsto, applicando le aliquote sopra indicate è pari a €.264.750,00-;
- il gettito stanziato in bilancio è il risultato delle stime elaborate dall'Ufficio Tributi;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2016 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 , 2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ((Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parita' di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote)). Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";*

VISTI il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l'articolo 42 recante le competenze del Consiglio Comunale, lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Gestione Risorse, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

DATO CORSO ad ampia discussione con l'intervento dei Consiglieri di Minoranza e Maggioranza, come da registrazione digitale della seduta agli atti;

Il Presidente del Consiglio procede e pone in votazione il punto, come segue:

Presenti n. 11 consiglieri di cui votanti n. 10 (per l'astensione del Cons. Monti M.O. del gruppo di minoranza "Movimento 5 stelle");

con voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 3 (espressi dai Cons. Fiocchi C., Fondrini F. e Maggioni D. del gruppo di minoranza "Chiara Fiocchi Sindaco – Governa il futuro"), legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. **DI DARE ATTO** che i servizi indivisibili comunali alla cui copertura la TASI è diretta, e relativi costi previsti nel bilancio 2018/2020 sono analiticamente indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **DI CONFERMARE**, per le motivazioni in premessa, per l'anno di imposta 2018, le seguenti aliquote e detrazioni TASI:

Abitazione principale e pertinenze ammesse per come definite dall'art.5 TASI del vigente Regolamento IUC, assimilazioni all'abitazione principale per come previste dall'articolo 10 del vigente Regolamento IMU, unità immobiliare di cui all'art.9-bis della Legge 23 maggio 2014, n.80, di conversione del D.L. 28 marzo 2014 n.47, non classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9:

Esenti ope legis

Abitazione principale e pertinenze ammesse per come definite dall'art. 5 TASI del vigente Regolamento IUC, assimilazioni all'abitazione principale per come previste dall'articolo 10 del vigente Regolamento IMU, unità immobiliare di cui all'art.9-bis della Legge 23 maggio 2014, n.80, di conversione del D.L. 28 marzo 2014 n.47, e classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9:

Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica:

Esenti ope legis

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non classificate in categoria catastale A/1-A/8-A/9:

Esenti ope legis

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, classificate in categoria catastale A/1-A/8-A/9:

Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non classificati in categoria catastale A/1-A/8-A/9 (art.11, c.1, lett.I regolamento IMU):

Esenti ope legis

Immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, classificati in categoria catastale A/1-A/8-A/9 (art.11, c.1, lett.I regolamento IMU):

Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al Decreto Ministero Infrastrutture 22 aprile 2008, alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n.616/1977:

Esenti ope legis

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214/2011:

Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Aree edificabili per come definite dall'art. 5 TASI del vigente Regolamento IUC:

Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:

Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Immobili di proprietà comunale ubicati all'interno del proprio territorio:

Aliquota: 0 x mille (zeropermille)

Altri fabbricati per come definiti dall'art. 5 TASI del vigente Regolamento IUC:

Aliquota: 1 x mille (unopermille)

4. **DI DARE ATTO** che il tributo deve essere versato alle seguenti scadenze:
16.06.2018 acconto;
16.12.2018 saldo;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione produce effetti dal 1° gennaio 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
6. **DI DARE ATTO** che l'applicazione dell'aliquota TASI, in aggiunta alle aliquote IMU non supera i limiti previsti dal comma 677, art. 1, L. 147/2013;
7. **DI DARE ATTO** che il gettito previsto, applicando le aliquote di cui al punto 3, alla base imponibile IMU -di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - è pari a €264.750,00;
8. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2018/2020 ex art. 172 TUEL;
9. **DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area Gestione Risorse al compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresa la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, come stabilito dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011;

Vista la richiesta di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, dà corso alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della richiesta di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00;

ESSENDO presenti n. 11 consiglieri di cui votanti n. 10 (per l'astensione del Cons. Monti M.O. del gruppo di minoranza "Movimento 5 stelle");

con voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 3 (espressi dai Cons. Fiocchi C., Fondrini F. e Maggioni D. del gruppo di minoranza "Chiara Fiocchi Sindaco – Governa il futuro"), legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 4**

Ufficio Proponente: **TRIBUTI**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO DI IMPOSTA 2018. CONFERMA ALIQUOTE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/01/2018

Il Responsabile di Settore
rag. Piero Comensoli

Parere Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/01/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Piero Comensoli

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Marchesi Angelo Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Macrì Mariagrazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, certifico che copia della presente deliberazione di Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì 08/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Macrì Mariagrazia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. il 30/01/2018

Addì 08/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Macrì Mariagrazia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLEGATO A

SERVIZI INDIVISIBILI

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO

SERVIZI INDIVISIBILI

PREVISIONE DI SPESA BILANCIO DI PREVISIONE 2018

	COSTI
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	127.473,97
Illuminazione pubblica e servizi connessi	390.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	198.765,00
Servizi cimiteriali	146.161,00
TOTALE	862.399,97
	ENTRATE
Gettito stimato TASI	264.750,00
Grado di copertura dei costi	30,70%